



Regolamento per la riscossione della quota annuale di iscrizione

*approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Cuneo
con Deliberazione n. 116 del 13 luglio 2022.*

VISTO

- L'Art. 18 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925 - Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli Iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.

I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli Iscritti per le spese di cui al presente articolo.

- L'Art. 37 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925 - Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni Iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;

- L'Art. 7 D.LGS.LGT n. 382 del 23/11/1944, che reca norme relative alle tasse e contributi che possono essere stabiliti dal Consiglio dell'Ordine a carico degli iscritti all'Albo;

- L'Art. 2 L. n. 536 del 03/08/1949:

"1 - I contributi stabiliti (omissis) favore degli Ordini (omissis), anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

2 - Coloro che non adempiano al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

3 - La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute".

- L'Art. 8 DPR n. 137 del 07/08/2012:

"1 - Presso i Consigli dell'Ordine (omissis) sono istituiti Consigli di Disciplina Territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo."

....omissis....

11- Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare (omissis) e i riferimenti ai Consigli dell'Ordine (omissis) si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai Consigli di Disciplina."

- Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti iunior e Pianificatori iunior italiani:

Art. 4.1_ L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività professionale e per l'utilizzo del relativo titolo

Art. 4.6_ Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'Ordine.

CONSIDERATO CHE

1. ogni anno le attività legate alla gestione delle situazioni determinate dall'inadempienza di colleghi, cioè che non pagano o pagano in ritardo il contributo di iscrizione, privano il nostro Ordine di risorse che



- potrebbero essere utilizzate per lo svolgimento di iniziative a vantaggio di tutti gli Iscritti;
2. per ogni Iscritto l'Ordine versa la quota associativa al CNAPPC oltre alle quote a qualsiasi titolo computate a Enti, Associazioni, ecc. al fine di garantire i servizi agli iscritti.
 3. tale comportamento è scorretto, anche sotto il profilo deontologico, nei confronti dei colleghi che provvedono, regolarmente e nei termini temporali previsti, a quanto stabilito dalla legge;

AL FINE DI

1. intraprendere un percorso condiviso e coerente con le norme deontologiche professionali per ricorrere contro gli Iscritti che non ottemperano all'obbligo del pagamento del contributo annuale;
2. promuovere un'ampia collaborazione per il buon funzionamento dell'Ordine,

SI ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

1. Il pagamento della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine «quota», nella misura stabilita dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per l'Iscritto all'Albo, ai sensi del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 del D.Lgs.Lgt 23 novembre 1942, della Legge 03 agosto 1949 n. 536.

ARTICOLO 2

1. La quota decorre dal 01 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno, non è frazionabile, né rateizzabile.

ARTICOLO 3

1. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, può dar luogo a sanzione disciplinare, ai sensi dell'art. 50 del R.D. 2537/1925.
2. Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, l'Iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione, in bollo vigente, indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà essere allegata la prova della regolarità dello stato dei pagamenti.
3. Le richieste di cancellazione, riferite all'anno in corso, pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente non determinano il pagamento della quota annuale.
4. La cancellazione decorrerà dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'Iscritto di versare la quota, riferita all'anno in corso alla richiesta di cancellazione, se non sussistono le condizioni di cui ai commi precedenti.
5. In caso di trasferimento ad altro Ordine, il Nulla Osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il Nulla Osta, verrà rilasciato dopo aver provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

ARTICOLO 4

1. Il pagamento della quota dovrà avvenire nei termini e con le modalità definiti dall'Ordine e annualmente comunicati agli Iscritti.

ARTICOLO 5

1. Indipendentemente dalla causa, l'Iscritto non riterrà questo Ordine responsabile della mancata notifica dell'avviso di pagamento della quota annuale. Pertanto la mancata notifica dell'avviso di pagamento non può costituire per l'Iscritto giustificato motivo di mancato o ritardato pagamento



della quota, che dovrà essere corrisposta nei termini stabiliti dai successivi articoli e con le modalità di pagamento definite dal Consiglio dell'Ordine e comunicate annualmente agli iscritti.

ARTICOLO 6

1. Le scadenze di pagamento della quota, le modalità di versamento, l'importo della quota annuale ed eventuali maggiorazioni per ritardato pagamento sono stabilite dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera.
2. L'Ordine informa annualmente gli iscritti, in via preventiva, delle scadenze previste nel presente Regolamento o delle eventuali successive modificazioni adottate con Delibere di Consiglio specifiche.

ARTICOLO 7

1. L'Ordine, con il supporto della Segreteria, dopo aver verificato lo stato dei pagamenti delle quote, entro il 15 di febbraio, se non diversamente stabilito da apposita delibera, invierà un sollecito di pagamento agli inadempienti emettendo nuovo avviso di pagamento PAGOPA di importo pari alla **quota annuale maggiorata di € 25,00 con scadenza il 31 marzo.**
2. L'Ordine, con il supporto della Segreteria, dopo aver ulteriormente verificato lo stato dei pagamenti delle quote relativi alla scadenza del 31 marzo, entro il 15 di aprile, se non diversamente stabilito da apposita delibera, invierà un secondo sollecito di pagamento agli inadempienti emettendo nuovo avviso di pagamento PAGOPA di importo pari alla **quota annuale maggiorata di € 60,00 con scadenza il 30 giugno.**
3. L'invio dei solleciti di pagamento avverrà a mezzo P.E.C. all'indirizzo risultante all'Albo dell'Ordine. In caso di indisponibilità dell'indirizzo PEC, l'invio avverrà a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio risultante all'Albo dell'Ordine.
4. Il sollecito di pagamento notificherà ogni conseguenza cui l'iscritto sarà soggetto, nel rispetto del presente regolamento.

ARTICOLO 8

1. La nota di sollecito, espressamente prevista dall'articolo 7 comma 2, costituisce a tutti gli effetti di legge messa in mora ed avviso prodromico al deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale per l'avvio del procedimento disciplinare, prescritto dall'articolo 9, con eventuale aggravio di spese e costi a carico dell'iscritto, come i maggiori costi sostenuti per il recapito dell'avviso all'iscritto che non abbia comunicato all'Ordine indirizzo P.E.C. e di domicilio validi ed aggiornati.

ARTICOLO 9

1. Il mancato pagamento della quota associativa comprensiva degli eventuali aggravii e maggiorazioni entro il 30 giugno dell'anno di competenza comporterà la sospensione senza limiti di tempo dell'iscritto moroso, che l'Ordine renderà nota tramite notifica all'iscritto e agli enti di competenza.
2. Al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'articolo 7 comma 3 del REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI del CNAPPC, entro il 20 luglio successivo alla data di cui al comma 1 del presente articolo, la Segreteria redigerà l'elenco completo degli iscritti morosi, che renderà disponibile al Consiglio dell'Ordine.
3. Il Consiglio dell'Ordine, nella prima seduta utile e legalmente costituita dopo il termine fissato dal precedente comma, secondo le modalità previste dal R.D. 2537/1925, dovrà deliberare la



sospensione a tempo indeterminato degli iscritti morosi, predisponendo quanto necessario per la notifica della sospensione.

4. Il Consiglio dell'Ordine non potrà addurre motivazioni per ritardare la notifica della sospensione agli iscritti morosi, fatta eccezione per importanti ragioni eccezionali ed inderogabili, che dovranno essere espressamente indicate nel verbale.
5. In qualsiasi momento successivo la notifica di sospensione, il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di procedere alla riscossione coattiva a mezzo ruolo.

ARTICOLO 10

1. Agli Iscritti che non sono in regola con il pagamento della quota dal giorno successivo a quello di scadenza prestabilita definito dal Consiglio dell'Ordine e fino al saldo della stessa saranno sospesi tutti i servizi dell'Ordine (vidimazione parcelle professionali, inserimento nelle terne di competenza dell'Ordine, validazione dei crediti formativi, validazione istanze di esonero dall'obbligo formativo, opinamenti, condizioni agevolate per acquisto eventi, ecc.).

ARTICOLO 11

1. Trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, qualora l'iscritto non abbia provveduto al pagamento, il Consiglio dell'Ordine, stante la persistente morosità e il persistente venir meno del dovere di collaborare con l'Ordine, potrà deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina, che valuterà in autonomia e indipendenza la sussistenza o meno di violazioni deontologiche ed il rispetto del testo del vigente codice deontologico.

ARTICOLO 12

1. Il presente regolamento, nella sua revisione attuale, entra in vigore il 01 gennaio 2023.
2. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento alla normativa di settore.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali.

ARTICOLO 13: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nel periodo transitorio intercorrente dalla data di approvazione del presente regolamento e il 31 dicembre 2022, la data di scadenza del secondo sollecito di pagamento di cui all'articolo 7, comma 2, è da intendersi modificata al **20 settembre**, mentre la data di cui all'articolo 9, comma 2, è da intendersi modificata al **10 ottobre**.